

I.M.U. ACCONTO 2020 – SCADENZA 16 GIUGNO 2020

L'articolo 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160.

L'articolo 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (quest'ultima abolita), fermo restando quelle riguardanti la TARI.

I commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della citata legge n. 160/2019 stabiliscono che:

- a) **L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale** e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono altresì considerate abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la **casa familiare** assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle **forze armate** e alle **forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei **vigili del fuoco**, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo n. 139/2000, **dal personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- b) si considera abitazione principale, assimilata alla stessa da Regolamento Comunale, l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

ESENZIONE PER IL SETTORE TURISTICO

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da *COVID 2019*, **per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata relativa agli immobili:**

- ⇒ rientranti nella categoria catastale D/2
- ⇒ degli agriturismo
- ⇒ dei villaggi turistici
- ⇒ degli ostelli della gioventù
- ⇒ dei rifugi di montagna
- ⇒ delle colonie marine e montane
- ⇒ degli affittacamere per brevi soggiorni
- ⇒ delle case e appartamenti per vacanze
- ⇒ dei bed & breakfast
- ⇒ dei residence e dei campeggi

a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I terreni agricoli sono esenti dall'imposta in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 208/2015.

ESENZIONE PER GLI IMMOBILI INAGIBILI DA SISMA 2016

- Esenzione dal versamento di IMU - l'art. 48, comma 16 del D.L. 189/2016, come convertito in legge 229/2016, e successivamente modificato dal D.L. 8/2017 e dal D.L. 50/2017, ha previsto l'esenzione dal pagamento dell'IMU e della TASI per tutti i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero. L'esenzione decorre dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020

IL VERSAMENTO IN ACCONTO DELLA "NUOVA IMU" PER L'ANNO 2020 DEVE ESSERE VERSATO UTILIZZANDO LE ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2019 PER IMU E TASI

tipologia di immobile	aliquote in vigore nel 2019		aliquota 2020
	IMU	TASI	nuova IMU
Abitazione principale e assimilate (categoria da A2 ad A7) e pertinenze (categoria C/2, C/6, C/7)	---	---	---
Abitazione principale di pregio (categoria A/1, A/8, A/9) e pertinenze (categoria C/2, C/6, C/7)	5,00 %	1,00 %	6 %
Abitazione concessa in comodato gratuito (tranne categoria A1, A8, A9) riduzione 50% base imponibile	9,60%	1,50%	11,10%
Immobili locati a canone concordato (riduzione al 75%)	9,60%	1,50%	11,10%
Abitazioni assegnate da Istituti Autonomi Case Popolari (ex IACP, ARES e ALER)	9,60%	1,50%	11,10%
Altre abitazioni - immobili categoria A (tranne categoria A/10)	9,60%	1,50%	11,10%
categoria A/10 - Uffici e studi privati	9,60%	1,50%	11,10%
categoria C/1 - Negozi e botteghe	9,60%	1,50%	11,10%
categoria C/2 - Magazzini e locali di deposito	9,60%	1,50%	11,10%
categoria C/3 - Laboratori per arti e mestieri	9,60%	1,50%	11,10%
categoria B, C/4, C/5 - Fabbricati comuni	9,60%	1,50%	11,10%
categoria C/6, C/7 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse - Tettoie	9,60%	1,50%	11,10%
categoria D, tranne D/5 e D/10 - Immobili industriali e commerciali	9,60%	1,50%	11,10%
categoria D/5 - Istituti di credito ed assicurazioni	9,60%	1,50%	11,10%
Beni Merce - realizzati da imprese edili, destinati alla vendita e rimasti invenduti	---	1,00%	1,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (D/10)	---	1,00%	1,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola (categoria A, C/2, C/6, C/7)	---	1,00%	1,00%
Aree fabbricabili	9,60%	1,50%	11,10%
Terreni	---	---	---
Terreni agricoli	---	---	---
Terreni agricoli posseduti e condotti da operatori iscritti a previdenza agricola	---	---	---

DICHIARAZIONE I.M.U.

La dichiarazione IMU relativa al 2020 e le eventuali autocertificazioni per l'applicazione di agevolazioni o esenzioni devono essere presentate all'Ufficio Tributi del Comune di Apiro **entro il 30 giugno 2021**.

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

La rata di acconto dell'IMU 2020, **da versare entro il 16 giugno 2020**, dovrà essere pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base della somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per l'anno 2019.

Il conguaglio dovrà essere versato con la rata a saldo, con scadenza al 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote che saranno deliberate dal Comune per l'anno 2020.

L'imposta deve essere corrisposta mediante modello di versamento F24 oppure mediante apposito bollettino di conto corrente postale da reperire presso gli uffici postali.

Il modello F24 può essere compilato autonomamente accedendo al link "**CALCOLO IMU**" presente sulla home page del sito del Comune (<https://www.comune.apiro.mc.it/calcolo-imu-tasi/>).

In caso di utilizzo del "**modello F24**" va compilata la sezione "**IMU ed altri tributi locali**" con l'indicazione del codice catastale del Comune di Apiro "**A329**" e i rispettivi codici tributo di seguito riportati:

descrizione della tipologia di immobile	codice tributo	beneficiario
abitazione principale e relative pertinenze	3912	Comune
per aree fabbricabili	3916	Comune
per gli altri fabbricati	3918	Comune
fabbricati categoria D – quota di pertinenza dello Stato (aliquota dello 7,60‰)	3925	Stato
fabbricati categoria D – quota di pertinenza del Comune (aliquota del 3,50‰)	3930	Comune
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	Comune